

PROTOCOLLO D'INTESA tra i comuni di San Piero Patti e Sant'Angelo di Brolo per la partecipazione all'Avviso pubblico "Sport e Periferie 2026" volto a promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali

L'anno 2026, giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di San Piero Patti, sono presenti i sigg.:

Carmelita Marchello, nella qualità di sindaco pro tempore del comune di San Piero Patti;

Dr. Francesco Paolo CORTOLILLO, nella qualità di sindaco pro tempore del comune di Sant'Angelo di Brolo;

di seguito indicati come ***"firmatari"***;

VISTO il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 e, in particolare, l'articolo 15, commi 1 e 2, che ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, istituisce un Fondo per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, nonché per il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'articolo 1, comma 362, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo, denominato «Sport e Periferie», di cui all'articolo 15, comma 1, del citato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" e, in particolare, l'articolo 1, comma 29, secondo cui "Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 1° aprile 2026, concernente la ricognizione e la ripartizione delle risorse del Fondo Sport e Periferie fondi 2026;

VISTO l'Avviso "Sport e Periferie 2026" volto a promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali;

ATTESO che le infrastrutture dedicate allo sport in tutte le sue forme non costituiscono solo lo spazio fisico nel quale si svolge l'attività motoria, fisica, sportiva e si *'allena'* la cultura del movimento, ma sono centri di aggregazione e condivisione, con un impatto che va ben oltre il semplice utilizzo specifico, generando valore educativo e sociale, e contribuendo al benessere psicofisico delle persone che le frequentano. Valore costituzionale, come recita il comma 7 dell'articolo 33 della nostra Carta;

VISTO CHE l'art. 3 dell'Avviso "Sport e Periferie 2026" che l'avviso è rivolto Comuni con una popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al primo gennaio 2025), ma in grado di raggiungere la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri Enti Locali confinanti;

CONSIDERATO che i comuni di San Piero Patti e Sant'Angelo di Brolo, sono confinanti e hanno, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, al 31/12/2025 secondo il censimento ISTAT e condividono un importante patrimonio storico-culturale-sociale, che si vuole valorizzare e più complessivamente condividono vari obiettivi e la gestione di alcuni servizi;

ATTESO che i predetti Enti hanno valutato opportuno e necessario programmare apposito intervento in conformità all'Avviso "Sport e Periferie 2026", attraverso il quale intendono perseguire le seguenti finalità:

- 1) Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana;
 - 2) Miglioramento della qualità urbana e riqualificazione del tessuto sociale;
 - 3) Incremento della sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva agonistica.
- Tutto ciò premesso, i firmatari, consapevoli che i superiori obiettivi possono essere raggiunti in forma associata, convengono alla stipula del presente protocollo di intesa ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90.

Articolo 1 - Recepimento del protocollo d'intesa

I firmatari stabiliscono che le premesse del presente atto vengono condivise per fare parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto e Finalità

Il presente Accordo regola i rapporti giuridici tra il Comune di San Piero Patti ed il Comune di Sant'Angelo di Brolo per la partecipazione all'*Avviso Pubblico Sport e Periferie anno 2026*, finalizzato alla realizzazione dell'intervento presso il "CAMPO SPORTIVO CONTRADA CANALARO" sito nella contrada Canalaro del Comune di San Piero Patti, codice univoco impianto "YGLHU" e definisce le modalità di attuazione e gestione dell'intervento e della struttura.

Articolo 3 - Comune Capofila

I firmatari concordano che, il Comune Capofila è il Comune di San Piero Patti che curerà, in collaborazione con l'altro Comune, gli adempimenti necessari sia per la partecipazione all'avviso, sia quelle inerenti la gestione, nel caso di ottenimento, del finanziamento. A tal fine il Comune capofila curerà i rapporti con gli Enti aventi competenze specifiche sul territorio di riferimento (Dipartimento per lo Sport, Regione, Soprintendenza, Genio Civile, ecc.).

Articolo 4 - Durata

La durata del presente protocollo d'intesa è stabilita in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa. Non è ammesso il rinnovo nemmeno tacito.

Articolo 5 - Modifiche, Revisioni o Revoche

La presente convenzione potrà essere soggetta a quelle revisioni o modifiche o revoche che dovessero rendersi necessarie per sopravvenienza di norme di legge, regolamentari o di indirizzo.

Articolo 6 – Risoluzione

Entrambe le parti procederanno alla risoluzione della presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di legge.

Articolo 7 - – Tentativo di conciliazione – Foro competente

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A tal fine, le parti si impegnano a comunicare per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.

Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente comma non andasse a buon fine, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Patti

Articolo 8 – Consenso trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento europeo 679/16 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*, come previsto in ambito nazionale dal d.lgs. n. 196/2003, afferenti al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui sopra.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 e della suddetta normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle ridette disposizioni vigenti in materia.

Articolo 9 – Disposizioni finali

L'Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Con successivo atto, dopo l'intervenuta concessione del finanziamento richiesto a valere dell'Avviso Sport e Periferie 2026, sarà appositamente regolamentato l'uso dell'impianto sportivo "CAMPO SPORTIVO CONTRADA CANALARO" sito nella contrada Canalaro del Comune di San Piero Patti e censito presso la banca dati nazionale degli impianti sportivi "Sport e Salute" con codice univoco impianto "YGLHU".

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di San Piero Patti _____

Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo _____